

Nuovo Tfr, la Covip «libera» le direttive

da **IlSole24Ore** del 05/07/2006

MILANO - La riforma del Tfr fa un piccolo passo avanti.

Il presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Luigi Scimia, ha firmato ieri le direttive generali per adeguare le forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina, come annunciato qualche giorno fa (si veda «Il Sole-24 Ore» del 1° luglio). La stessa Covip, in una nota diffusa ieri, ha annunciato che nei prossimi giorni riprenderanno le consultazioni con i soggetti interessati per l'emanazione di schemi utili all'adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei documenti informativi dei fondi pensione. Le direttive. Il documento firmato ieri da Scimia inquadra i principali profili di novità per il settore, fornisce chiarimenti sugli aspetti centrali della nuova disciplina e indirizza l'attività di adeguamento delle forme pensionistiche complementari. Dopo una parte introduttiva, che chiarisce il quadro in cui il provvedimento si colloca e il percorso di adeguamento dei fondi in vista dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2008, le direttive si soffermano su alcuni aspetti delicati della riforma, come le caratteristiche della linea di investimento garantita in cui dovrà confluire il Tfr dei lavoratori "silenti", le possibilità di riscatto della posizione individuale, la revisione dei modelli di governance. I trasferimenti della posizione. Le direttive chiariscono che gli statuti e i regolamenti non potranno in alcun modo introdurre limitazioni al diritto di trasferire, dopo due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare, l'intera posizione individuale maturata. Saranno dunque inammissibili, spiegano i decreti Covip, clausole che risultino limitative: per esempio l'applicazione di voci di costo elevate, iniziali o all'atto del trasferimento, che penalizzino un'eventuale fuoriuscita dalla forma pensionistica. È il caso per esempio dell'applicazione di "costi precontati" direttamente con il versamento della prima annualità di premio, previsti in alcuni contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. La gestione «prudenziale». In caso di conferimento tacito del Tfr alle forme di previdenza complementare, il decreto legislativo 252/05 prevede che l'investimento avvenga nella linea a contenuto più prudenziale, in modo da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr. Secondo la Covip, il termine «garanzia» va inteso come impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato o al realizzarsi di determinati eventi (come il pensionamento). «Non è quindi sufficiente - sottolinea il documento - il mero impegno a perseguire strategie di investimento atte a realizzare con un grado di probabilità anche molto elevato, ma non ad assicurare con certezza, il risultato della restituzione del capitale». Anche in questo caso, nel determinare le caratteristiche della linea, bisogna evidenziare con chiarezza i costi che gravano direttamente e indirettamente sulle posizioni degli iscritti, che dovranno risultare il più possibile contenuti. La confrontabilità delle posizioni. Per mettere il lavoratore in condizione di confrontare le diverse forme complementari, la Covip ha definito regole e modalità operative tendenzialmente comuni per tutti i fondi pensione: negoziali, aperti e piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (Pip), pur salvaguardando le caratteristiche proprie di ciascuna tipologia. L'informazione. Particolare attenzione è riservata alla struttura dell'informativa da fornire agli aderenti. Per agevolare il raffronto tra le diverse offerte sul mercato, la Covip ha messo a punto schemi che permettono criteri omogenei di informazione, con particolare attenzione al livello dei costi, ai profili di rischio-rendimento e ai risultati.